

GIUSEPPE VEGAS, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli deputati, ringrazio il relatore Zorzato e gli onorevoli Rocchi, Mariotti e Maurandi per gli spunti molto interessanti emersi in questo dibattito.

In realtà, si è dibattuto di due questioni principali: della natura della legge di assestamento nonché delle previsioni governative e degli strumenti di politica economica necessari per realizzarle.

Dunque, la prima questione riguarda la natura di ciò che stiamo discutendo in questa sede. Infatti, stiamo discutendo oltre che del rendiconto generale dello Stato, della legge di assestamento per quest'anno. Quest'ultima, volente o nolente — anche se a mio avviso l'aria di intervento dell'assestamento potrebbe essere estesa, in modo da produrre anche un effetto di carattere sostanziale —, allo stato attuale della legislazione, anche costituzionale, ha una natura puramente formale. Dunque, siamo costretti a restare in questo orto chiuso senza poter, attraverso l'assestamento, porre in essere interventi che, per loro natura, appartengono ad altri tipi di strumenti legislativi.

Ecco perché nel disegno di legge di assestamento possiamo solo registrare l'andamento dei nostri conti, senza poterne modificare la struttura. Ciò non significa che non abbiamo presente quanto sta accadendo, semplicemente non stiamo adottando provvedimenti.

In questa sede è stato più volte evocato il decreto-legge della scorsa settimana, con il quale si cerca di porre nuovamente sotto l'orbita dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, un andamento di spese per certi aspetti erratico. Tuttavia, questo andamento, alla fine, potrà solo essere registrato nel bilancio, senza poter direttamente trasfondere gli effetti di questo decreto-legge immediatamente nell'assestamento, in quanto quest'ultimo lavora al margine rispetto alle grandezze iscritte al bilancio.

Chiaramente quando, legge per legge, si verificherà la copertura reale o carente delle singole disposizioni legislative, allora verranno registrate a conclusione e si

riscontreranno nel rendiconto di quest'anno e, ovviamente, nei provvedimenti di copertura che si dovessero presentare per monitorare e controllare la legislazione *in itinere*.

Dunque, è chiaro che lo strumento dell'assestamento, avendo di per sé piuttosto un carattere giuridico formale, poco si presta ad essere utilizzato per un intervento sostanziale nella legislazione di spesa. Mi sarei aspettato, invece, qualche critica di minore rilievo con riferimento al fatto che, malgrado la spesa pubblica mostri in questo periodo un certo livello di tensione, con l'assestamento abbiamo fatto un'opera di invarianza assoluta dei saldi e di contenimento delle possibilità di espansione della spesa.

Si osserva che le entrate sono in una fase di diminuzione. È ovvio che le entrate rappresentano sempre una previsione. Non siamo assolutamente — come dire — tranquilli e rilassati in materia di entrate. Ci mancherebbe. Tuttavia si tratta di una previsione che può essere verificata compiutamente a fine esercizio. Ciò non vuol dire che si attenderà la fine dell'esercizio per prendere eventuali, ulteriori misure di riequilibrio delle entrate; tuttavia, inevitabilmente, nel corso dell'esercizio possono verificarsi scostamenti che possono essere riassorbiti verso la fine. Sarò più concreto: le entrate al 30 giugno non erano così sfavorevoli come si sono manifestate nel prosieguo per alcuni comparti; mi riferisco principalmente all'autotassazione dell'IRPEG. Anche in questo caso, però, consentitemi un piccolo corollario: queste carenze nelle entrate in relazione all'IRPEG sarebbero state difficilmente prevedibili dal Governo perché fanno riferimento a comportamenti e a scelte di alcune imprese, specificamente di alcune grandi imprese, che hanno utilizzato — potevano farlo o meno — meccanismi legislativi previsti dalla legislazione preesistente.

A questo proposito, mi sia consentita una brevissima parentesi: certamente il Governo attuale non può non farsi carico della situazione economica e di finanza pubblica esistente; ma non è detto che il solo passaggio di un anno sia sufficiente a

decongestionare tutti gli effetti accumulatisi nel tempo a seguito delle decisioni legislative preesistenti. Faccio un esempio, perché è stata citata la questione dell'espansione dell'indebitamento complessivo: anche in questo caso, abbiamo dovuto intervenire — per esempio — con coperture di vecchi debiti, dovuti a finanziamenti in disavanzo del servizio sanitario nazionale, che si sono determinati negli anni precedenti e che solo quest'anno sono arrivati — come dire — alla presentazione dei conti ed alla liquidazione *cash*. Certamente siamo di fronte ad un aumento dell'indebitamento complessivo; però, si tratta di spese che si sarebbero dovute finanziare all'epoca delle loro formazione e che sono state trascinate nel tempo. Quanto all'osservazione dell'onorevole Mariotti, secondo cui restano alcuni problemi da risolvere, quali per esempio le spese per fitti delle caserme, rispondo: certamente, è vero, abbiamo alcune pendenze. Tuttavia, onorevole Mariotti — come ella ha giustamente osservato —, si tratta di pendenze che derivano da un decennio fa. Anche in questo caso, non intendo assolutamente entrare in polemiche pre o postelettorali. Ci mancherebbe! La questione sta nel cercare di risolvere i problemi. Tuttavia, si tratta di vecchie situazioni che è difficile pensare di poter risolvere compiutamente in un anno, soprattutto in un anno che ha visto difficoltà economiche notevoli, come è stato osservato da tutti. E nessuno vuole negarlo. D'altronde, onorevole Maurandi, sulla questione delle previsioni dei dati economici si potrà dire che il Governo ha peccato di ottimismo. Può darsi, però, se esaminiamo le previsioni dei principali centri economici interni ed esteri, nazionali ed internazionali, vediamo che c'è stato un cambiamento in corso d'opera: le previsioni originarie relative al 2002 e al 2003 erano ben superiori rispetto ai livelli che si sono realizzati man mano, a seguito di un concatenarsi di eventi. Sicuramente la congiuntura internazionale non può non riflettersi su quella italiana; oltretutto, si tratta di eventi che non hanno le caratteristiche di un mero andamento di bassa

ciclica e che presentano un certo livello di eccezionalità. Infatti, quando sommiamo gli effetti dell'11 settembre alla stagnazione, già presente all'epoca negli Stati Uniti America, al caso Enron e a scandali simili, nonché alla situazione dell'America latina, sperimentiamo un meccanismo sostanzialmente diverso da ciò che può essere una crisi ciclica.

Quindi, se qualche peccato di ottimismo il Governo ha fatto — e non siamo qui a non volercene assumere le responsabilità —, sicuramente, l'errore è stato indotto dal meccanismo di questa crisi che si è sviluppata in tutto il globo e dalle previsioni che già, come dicevo prima, erano molto meno pessimistiche di oggi. Questo, ovviamente, non significa che non si debba in qualche modo far fronte a questo tipo di problemi e che il Governo non intenda fare la sua parte.

Pertanto, sotto questo profilo, il decreto-legge adottato in materia di più puntuale applicazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, costituisce uno strumento non banale, che comunque fino adesso non era stato mai adottato da nessun Governo precedente. Avremo modo di discutere ampiamente — credo in termini molto ristretti — sul contenuto di questo decreto-legge; ma sicuramente la puntuale applicazione, il puntuale riscontro della copertura (con una verifica della copertura reale), così com'è registrata nei capitoli e nell'unità previsionale di base del bilancio, credo che sia un'opera fondamentale per arrivare ad una pulizia del bilancio che poi potrà consentire anche di avere, non tanto una compressione della spesa, ma una maggiore certezza dei flussi, senza dovere, di giorno in giorno, inseguire aumenti o diminuzioni di spesa.

Un esempio è stato fatto più volte in quest'aula: quello dei crediti d'imposta nel mezzogiorno. Non entro nel merito della bontà dello strumento: gli operatori del settore lo ritengono ottimo; posso condividere che lo sia. Sta di fatto che è uno strumento — come anche quello delle decontribuzioni per i neoassunti nelle aree depresse — che comunque non era stato finanziato adeguatamente nel momento in

cui le relative leggi furono approvate. Questo è un problema che va sicuramente posto, e che va risolto nella sede propria, perché non si può contemporaneamente sostenere la bontà di uno strumento senza porsi anche il problema della sua copertura finanziaria.

Questa ricognizione a tutto campo che il Governo ha in animo di fare certamente non sarà secondaria nell'azione di contenimento e di controllo della finanza pubblica, che il Governo ha già adottato e continua ad adottare. Rispetto a questo, io credo che l'esclamazione in base alla quale l'attuale Governo avrebbe perso il controllo della finanza pubblica sia proprio contraddetta, non solo dal decreto-legge approvato, ma anche dal comportamento generale che è quello, invece, di tenere sotto controllo i flussi di finanza pubblica e di fare in modo che, perseguendo quegli obiettivi che il Governo non ha modificato nel tempo (anche se qualcuno è forse ottimistico), si possa comunque dare il segno di voler conseguire nei tempi dovuti, i parametri di Maastricht.

Certamente, su questo fronte esistono delle difficoltà, esiste una situazione preesistente — ma non mi voglio soffermare su di essa — che ha portato a qualche criticità alla finanza pubblica. Tuttavia, non credo che un approccio, come è stato rimproverato in questa sede, di carattere ottimistico sia quello che ha provocato danni.

In realtà, le misure che furono adottate da questo Governo, soprattutto nei primi 100 giorni, ma già con la legge finanziaria, avevano un preciso obiettivo politico che era quello di adottare una politica, rispetto a quel momento, anti-ciclica. Se noi a quell'epoca avessimo continuato ad adottare una politica sostanzialmente depressiva, oppure incrementando la pressione fiscale, il risultato sarebbe stato una depressione molto più vasta delle difficoltà della stagnazione nella quale ci troviamo. Si può chiaramente discutere *a posteriori* di quello che avremmo potuto fare l'anno scorso e nell'ultimo anno, ma sicuramente senza una politica moderatamente espansiva anche quel modesto e, sicuramente, insufficiente e insoddisfacente incremento

del PIL che si è realizzato non si sarebbe avuto. Teniamo conto che l'Italia nell'ambito dei paesi europei suoi concorrenti (mi riferisco, principalmente, a Francia e Germania) non si trova in una situazione peggiore rispetto a questi paesi, che pure hanno adottato e continuano ad adottare misure serie di contenimento della spesa pubblica.

Quindi, io credo che il Governo non si vuole sottrarre a nessuna critica: anzi, ben volentieri accoglierà le critiche costruttive di tutto il Parlamento e del paese. Ma in ogni caso la situazione che ci troviamo davanti rappresenta un certo grado di eccezionalità nell'andamento del ciclo, rispetto al quale una risposta con caratteri di classico contenimento della spesa potrebbe ingigantirne gli effetti.

Sicuramente mi sentirei di respingere la critica secondo cui il Governo non è attento alla finanza pubblica avendo creato esso stesso il buco nei conti dello Stato e un meccanismo finanziario che porterebbe il nostro paese allo sfascio. Mi sia consentito di respingere queste osservazioni perché, principalmente, l'azione del Governo è sempre stata rivolta al controllo della finanza pubblica, cercando — come dicevo —, attraverso un modo consentito dalla nostra legislazione (la copertura della legge Tremonti nell'ambito della legge finanziaria ne costituisce un esempio) di far partire tutti gli strumenti per lo sviluppo della nostra economia.

D'altronde, signor Presidente, il Governo non è assolutamente contrario ad accogliere emendamenti, suggerimenti o proposte di modifica che vadano in questa direzione, anche in sede di assestamento. Se vi saranno emendamenti in questa direzione saremo pronti ad accoglierli, tuttavia mi sembra fino ad adesso di non averne visti. Purtroppo, le richieste formulate da molti, anche riguardo alla predisposizione della prossima legge finanziaria, vanno nella direzione dell'espansione della spesa pubblica. Abbiamo anche qualche difficoltà ad operare secondo il canone della dialettica: vorremmo recepire giusti suggerimenti altrimenti, sotto questo profilo, rischieremo di lavorare isolati.

Detto questo ringrazio il relatore e gli onorevoli intervenuti e chiedo, nei limiti del possibile, la più sollecita approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. (Già articolo 6 del disegno di legge n. 2031, stralciato con deliberazione dell'Assemblea il 12 febbraio 2002) (2031-ter) (ore 16,58).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge collegato: Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; già articolo 6 del disegno di legge n. 2031, stralciato con deliberazione dell'Assemblea il 12 febbraio 2002.

La ripartizione dei tempi è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2031-ter)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore per la X Commissione, onorevole Polledri.

MASSIMO POLLEDRI, *Relatore per la X Commissione*. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghe e colleghi, è questo il secolo delle biotecnologie? È questo il secolo che decreterà in modo definitivo la fine dell'era industriale? Queste sono le domande che ci siamo posti in Commissione; sicuramente, si tratta di domande ambiziose e importanti riguardanti un periodo futuro di cui in-

travediamo l'ombra, le promesse, i pericoli. Per questo motivo la Commissione si è concessa un determinato spazio di tempo; abbiamo voluto riflettere su quello che rappresenterà per l'umanità un secolo fondamentale e come rappresentanti del popolo abbiamo voluto discutere sul futuro di quest'ultimo.

Riguardo alle promesse e ai pericoli sicuramente bisogna rispondere a delle domande. Avremmo potuto liquidare tutta la discussione parlando del brevetto, parlando esclusivamente della proprietà intellettuale: in questo senso, il disegno di legge recepisce tutta la normativa internazionale. Potevamo limitarci a parlare solamente del brevetto e, pertanto, non dell'applicazione delle invenzioni ma, a mio giudizio, abbiamo fatto il nostro mestiere, abbiamo dato un importante contributo.

In precedenza parlavo di promesse e di pericoli; grazie alle biotecnologie potremo combattere le malattie: cellule staminali da cordone ombelicale, cura delle leucemie dei bambini, cellule staminali da midollo osseo, autotrapianto di cellule emopoietiche, terapie per la talassemia, cellule staminali cutanee per curare malattie, neoplasie e infezioni cutanee, ricostruzione del midollo spinale danneggiato da traumi fisici.

Dal recente congresso di Assobiotech ne è risultata come una possibilità già presente sugli animali da esperimento; è una grossa speranza, ma non è così semplice perché intravediamo alcuni pericoli concreti nella storia di questo secolo biotech. Vi sono, per esempio, quelli, già verificatisi altrove, della pirateria biologica o del biocolonialismo. Ci ricordiamo, infatti, di quanto accaduto in alcuni paesi (quelli del sud del nostro pianeta) con riferimento alla cosiddetta pianta neem che cresce in India; è considerata come l'albero benedetto perché cura tutti i dolori e tutti i mali (ha una proprietà estremamente superiore a quella del DDT). Ebbene, aggirando il diritto naturale ad utilizzare questa pianta, la WR Grace, che ha brevettato l'azadiractina ha, in qualche modo, messo delle ipotetiche al riguardo. Vi sono poi i

cosiddetti cacciatori di geni presenti in molti paesi del mondo (è già accaduto con la pirateria biologica): è il caso dell'isola Tristan Da Cunha, nella quale è stato preso il materiale biologico di 300 persone per studiare una predisposizione particolare all'asma. Si tratta, quindi, di pericoli ben presenti, di pericoli sul consenso.

Ricordiamo, inoltre, il famoso caso di John Moore, cittadino americano al quale venne prelevato un tessuto della milza; ne è derivata una linea cellulare staminale che costa tre miliardi di dollari. Si pone, quindi, un problema di diritto di proprietà, ma anche quello di una condivisione e di un legittimo consenso. Noi crediamo che, tecnicamente, il provvedimento al nostro esame sia andato incontro ad esigenze fondamentali, tenendo ben presenti anche quelle dell'industria. Ricordiamoci che l'industria italiana versa in un momento particolare. L'Europa ci dice che le biotecnologie rappresentano uno dei momenti fondamentali. Nella risoluzione del Parlamento europeo sul futuro dell'industria della biotecnologia l'invito a favorire la nostra industria è rivolto chiaramente a tutti i governi. Ebbene, per quanto riguarda la ricerca scientifica, oggi solamente lo 0,4 per cento del prodotto interno lordo (è, forse, il valore più basso rispetto a quello degli altri paesi) viene devoluto in investimenti in biotecnologie rispetto, ad esempio, al Belgio (13,8 per cento) e al Canada (10,1 per cento). Eppure, vi è una certa presenza di cervelli in questo settore!

Dalle pubblicazioni in termini di biotech e di microbiologia, si riscontra che circa il 2,1 per cento di tutte le pubblicazioni provengono da ricercatori italiani in Italia, senza considerare tutti gli altri che — ahinoi — stanno compiendo il loro mestiere in altri paesi. Quanti brevetti oggi sono stati presentati presso l'EPO dall'Italia? Circa il 4,8 per cento. Si tratta di una percentuale di aumento minima e, pertanto, le prospettive dell'industria possono essere sicuramente rilanciate con l'approvazione di tale provvedimento.

Ricordavo — su tale aspetto si soffermerà, con un'attenzione ai particolari tec-

nici, il collega Stagno d'Alcontres — che si tratta di un provvedimento che ha preso in considerazione principi fondamentali: in particolare, il principio fondamentale della non brevettabilità della vita umana. Nell'articolo 1, al comma 2, rispetto al primo prospetto del Governo abbiamo ampliato il quadro di riferimento. È stata invocata la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano con riferimento all'applicazione della biologia e della medicina svolta ad Oviedo il 4 aprile del 1997. Ebbene, i paesi che l'hanno approvata non sono tanti: Italia, Spagna e Grecia l'hanno già ratificata; il Belgio, la Finlandia ed altri paesi non l'hanno ancora ratificata, pur avendola sottoscritta; infine, altri paesi non sono ancora questo punto.

Credo che per quanto riguarda la vita occorra prestare una particolare attenzione e pertanto predisporre l'esclusione dalla brevettabilità di tutti i procedimenti che abbiano luogo sull'embrione: abbiamo voluto precisare anche la non brevettabilità delle linee cellulari staminali ed embrionali umane. Credo che la vita umana sia un principio non disponibile e pertanto l'embrione umano non può essere utilizzato come mezzo per qualunque finalità, proprio perché non disponibile.

Potremo sicuramente aprire una discussione sull'embrione e sui diritti dell'embrione; da parte di qualcuno si sostiene che l'embrione non abbia diritto in quanto si tratta di un essere di pochi centimetri. Personalmente, credo che il diritto non risieda nella dimensione del soggetto, bensì nel principio che deve essere tutelato. Pertanto, si tratta di una normativa e di un articolato estremamente garantisti anche rispetto a quei diritti dei paesi del sud del mondo, che tutti, a parole, sosteniamo di voler sostenere e che vediamo concretamente lesi dall'azione di altri paesi. Per esempio, non potrà esserci pirateria biologica perché è previsto, alla lettera *i*), l'obbligo di precisare la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale; all'atto della richiesta di brevetto, è previsto che venga dichia-

rato, e che venga pertanto consentito di appurare, il rispetto della legislazione di accesso e di esportazione, anche in relazione al tipo di organismo. Non sarà possibile brevettare la vita, in quanto la sequenza di Dna o la sequenza parziale dovrà essere accompagnata dall'indicazione e dalla descrizione della funzione utile alla valutazione del requisito e dall'applicazione industriale.

Inoltre, la funzione corrispondente deve essere specificamente rivendicata. Pertanto, non sarà possibile brevettare in termini troppo ampi e non sarà possibile, per esempio, l'errore che è stato commesso nella brevettazione delle cellule del cordone ombelicale, dove, di fatto, un brevetto europeo ha portato ad escludere l'utilizzazione del sangue del cordone ombelicale. Questi errori non saranno più possibili, almeno nel nostro paese.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che i diritti dell'individuo, ma anche quelli legati alle biodiversità siano questione rilevante. Il Governo sta portando avanti una battaglia per la biodiversità e per il diritto dei cittadini di vedere riconosciuta una tracciabilità. L'attenzione che è opportuna nei confronti degli organismi geneticamente modificati rappresenta, in qualche modo, un elemento di precauzione contenuto nel provvedimento e credo sia in linea con il principio di precauzione.

Oggi, effettivamente, l'Organizzazione mondiale della sanità afferma che non è dimostrata in alcun modo la pericolosità degli organismi geneticamente modificati. Noi però ci atteniamo al principio di cautela ed al principio di precauzione: sappiamo che la non pericolosità, soprattutto in termini di biodiversità, è ancora tutta da dimostrare; pertanto, a mio giudizio, nel provvedimento vi sono sufficienti elementi di cautela.

Concludo. La fine dell'era industriale, probabilmente, aprirà — si è già aperto — questo nuovo secolo. Dopo cinque secoli ci affacciamo al secolo delle biotecnologie e dopo tremila anni, in qualche modo, si chiude il periodo del fuoco, quello che Platone nel Protagora aveva cominciato e

descritto. L'umanità ha sicuramente nelle sue mani un altro strumento per combattere le malattie e la fame nel mondo; questo è un semplice tassello, ma è un tassello importante che vogliamo cogliere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per la XII Commissione, onorevole Stagno d'Alcontres.

FRANCESCO STAGNO d'ALCONTRES, *Relatore per la XII Commissione*. La ringrazio, signor Presidente. Io vorrei anche entrare nel merito del provvedimento, giacché dal punto di vista dei principi il collega Polledri è stato particolarmente chiaro.

Si tratta di un provvedimento particolarmente complesso perché si trasferiscono anche principi etici alle applicazioni della scienza, si cerca di regolamentare qualcosa di veramente complesso, qualcosa che riguarderà il futuro benessere dell'umanità e, in particolare, delle popolazioni sottosviluppate. Quindi, si tratta di un provvedimento che in atto presenta una rigidità giuridica ma che, nel tempo, ritengo dovrà assumere una certa flessibilità per il progresso della scienza.

Rispetto agli Stati Uniti d'America, l'Europa si pone in una situazione di grandissimo rigore. Dobbiamo pensare che in America non vi è una netta distinzione tra scoperta e invenzione, mentre l'Europa diversamente definisce la scoperta come qualcosa che appartiene alla conoscenza e l'invenzione come qualcosa che appartiene all'applicazione della scienza. Vi è, quindi, una netta distinzione nell'affrontare questa direttiva, sia nell'applicazione dei principi etici sia nell'accostamento che è completamente diverso, giacché, come dicevo, negli Stati Uniti non vi è una netta distinzione tra scoperta e invenzione.

Devo dare atto che tutte le forze politiche presenti in Parlamento hanno contribuito in maniera veramente costruttiva all'elaborazione del provvedimento, perché hanno responsabilmente riconosciuto la sua grandissima valenza, non solo per lo sviluppo economico, ma anche per il ritorno che potrebbe avere il paese da un

eventuale ruolo nel contesto internazionale (mi riferisco, in particolare, alla fuga di cervelli che si verifica ormai da anni e che con questo provvedimento potrebbe essere arrestata).

Per entrare nel merito, il disegno di legge atto Camera n. 2031-*ter* è uno stralcio del disegno di legge n. 2031 collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002, presentato dal Presidente del Consiglio e dal ministro delle attività produttive, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, in materia, tra l'altro, di proprietà intellettuale.

Occorre innanzitutto porre in evidenza che il Governo sarà in generale impegnato, per via di delega legislativa in attuazione del collegato ordinamentale in materia, in un notevole sforzo di riassetto organico della proprietà intellettuale, attraverso l'adeguamento e la semplificazione di un coacervo di norme stratificatesi nel tempo, al fine di valorizzare il potenziale brevettuale del paese e la capacità di ricerca e di innovazione tecnologica.

Il tema che in via primaria qui interessa concerne gli ambiti di intervento per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. Più in particolare, rileva l'esame della disciplina emergente in materia di proprietà industriale, con specifico riferimento alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in attuazione della direttiva 98/44 della Comunità europea.

La materia è caratterizzata da un vuoto legislativo che è necessario colmare, in ottemperanza, tra l'altro, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, organo che si è definitivamente pronunciato il 9 ottobre 2001 nel senso dell'attuazione dell'atto comunitario. Al fine del recepimento interno della direttiva, è previsto, quindi, il conferimento di una delega legislativa al Governo da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega.

Va rilevato che sotto un profilo generale è stato compiuto un notevole sforzo di riconduzione al sistema di una materia complessa e disciplinata da una pluralità di atti internazionali tra i quali la Con-

venzione di Monaco del 1973 sul brevetto europeo, la Convenzione di Rio del 1992 sulla diversità biologica, la Convenzione di Oviedo del 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, il protocollo di Parigi del 1998 sul divieto di clonazione degli esseri umani, l'accordo TRIPS sulla proprietà intellettuale e sugli scambi commerciali sottoscritto a Marrakech nel 1994.

In proposito, per entrare nel merito del tema, è emersa la necessità di sviluppare la ricerca scientifica in un campo con forti potenzialità per la diagnostica e per la terapia di malattie, nel rispetto della dignità dell'uomo.

Nell'articolato in discussione, pertanto, si tiene in dovuto conto, sia del dispositivo della direttiva sia dei considerando della medesima, alcuni dei quali sono stati trasferiti nel testo. Dai considerando di questa direttiva, infatti, nonché dal rispetto degli obblighi internazionali assunti dal nostro paese, si sviluppa l'impianto normativo al quale è necessario riferirsi se si ritiene correttamente di ampliare e sancire le forme di tutela e garanzia in un settore che ha sollevato e continua a sollevare preoccupazioni di natura etica.

Va osservato che è corretto stabilire le più ampie forme di tutela, anche e soprattutto in quanto nel nostro ordinamento interno è, comunque, previsto che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. L'articolo 32 della Costituzione è una norma chiara che pone dei limiti assolutamente invalicabili da trasfondere nelle esclusioni di brevettabilità di talune invenzioni biotecnologiche. In merito a quest'ultimo aspetto, dunque, nel testo del disegno di legge, le nozioni generali di ordine pubblico — vale a dire dell'insieme dei principi fondamentali dell'ordinamento interno del paese — e di buon costume — vale a dire dell'esame dei principi etici che costituiscono la nostra norma morale e sociale — sono state specificate, con la previsione della tutela della salute della vita delle persone e degli

animali, di preservazione delle diversità vegetali e della biodiversità e di prevenzione di possibili gravi danni ambientali, anticipando l'illustrazione dell'articolato. Tale formulazione si può definire nel comma 2 alla lettera g).

Nei considerando della direttiva è d'altra parte ampiamente riconosciuta la rilevanza delle invenzioni biotecnologiche perché sono stati realizzati progressi decisivi nella cura delle malattie, perché possono essere utili per lo sviluppo di metodi di coltivazione che inquinino meno ed economizzino i terreni, perché è necessario che le istituzioni comunitarie e nazionali trovino una soluzione per stimolare la ricerca per la lotta alle malattie rare, qualora il sistema dei brevetti non si riveli adeguato ed infine perché, attraverso meccanismi internazionali di diffusione, ne traggano beneficio i paesi in via di sviluppo, sia per il settore sanitario sia per quello alimentare.

Al perseguimento di tale ultimo obiettivo, peraltro, è finalizzato l'articolo 16, paragrafi da 2 a 5 della Convenzione di Rio sulla biodiversità, richiamata espressamente nel testo in discussione. Dette disposizioni prevedono modalità di accesso e di trasferimento delle tecnologie « eque e le più favorevoli possibili », in particolare a beneficio dei paesi in via di sviluppo.

Passando all'esame specifico dell'articolato, la delega dell'esercizio delle funzioni legislative stabilisce 18 principi e criteri direttivi in ordine alla brevettabilità del materiale biologico e dei processi di ottenimento di materiale biologico, considerato che la protezione giuridica delle invenzioni si è dimostrata di straordinaria utilità sia per il finanziamento della ricerca sia per lo sviluppo e la diffusione di conoscenze scientifiche che, nel settore delle biotecnologie, hanno un effetto rilevante per la tutela della vita umana, degli animali e dei vegetali.

L'obiettivo al quale è orientato il Governo è, pertanto, quello di definire un quadro normativo certo dei diritti di proprietà intellettuale, garantendo, altresì, il rispetto della dignità umana e degli equi-

libri ambientali e la conformità agli obblighi internazionali assunti dal nostro paese, precedentemente menzionati. Si riferisce a quest'ultimo punto la previsione contenuta nel comma 2, lettera a).

Con riferimento specifico ai principi di dignità umana e di tutela della salute, è consentito brevettare sia un materiale biologico isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, intendendo come tale quello che soltanto l'uomo è in grado di realizzare e la natura, di per sé stessa, non è in grado di compiere, sia un processo di produzione, lavorazione o impiego di un materiale biologico che, anche se preesistente allo stato naturale, abbia i requisiti di un'invenzione. Un brevetto, peraltro, potrà essere concesso anche in caso di nuove applicazioni di un prodotto già brevettato.

È prevista, altresì, la possibilità di brevettare, previa concreta indicazione, descrizione e rivendicazione delle funzioni ed applicazioni industriali, un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o prodotto mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza anche parziale di un gene. La formulazione della lettera e) tiene conto dei requisiti di brevettabilità previsti, oltre che dall'articolo 5 della direttiva, dall'articolo 3 e dal considerando 20° della stessa, dall'articolo 27 dell'Accordo sulla proprietà intellettuale, nonché di quanto emerso nel corso del dibattito nelle Commissioni al fine della tutela della dignità umana negli sviluppi delle invenzioni. Per quanto concerne la lettera l), relativa alla brevettabilità delle sequenze di geni, è stato incorporato anche il considerando 25° della direttiva.

Quindi, sono espressamente previste: l'esclusione dalla brevettabilità del corpo umano sin dal momento del concepimento; l'esclusione dalla brevettabilità della mera scoperta di uno degli elementi del corpo umano, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene; l'esclusione dalla brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o

animale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 dell'Accordo TRIPS (sulla proprietà intellettuale) e riconosciuto dal considerando 35° della direttiva.

Sono escluse dalla brevettabilità, inoltre, le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, anche in tale caso conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 del menzionato Accordo di Marrakech sulla proprietà intellettuale e commerciale.

È proibita, in particolare, la brevettabilità di tutti procedimenti di clonazione di esseri umani, dei procedimenti o prodotti applicati alle cellule germinali contenute nelle ghiandole riproduttive, di ogni utilizzazione degli embrioni umani, comprese le linee di cellule staminali embrionali, dei procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, che provochino loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti. Comunque, in caso di invenzione che abbia per oggetto o utilizzi materiale biologico di origine umana brevettabile alle condizioni sopra specificate, è altresì sancito, alla lettera *p*) del comma 2, l'obbligo di ottenere dalla persona da cui è stato prelevato tale materiale il consenso libero ed informato, secondo la vigente normativa. Tale previsione emerge dal considerando 26° della direttiva.

Poiché, infine, l'elenco di fattispecie escluse dalla brevettabilità — in quanto il relativo sfruttamento commerciale è contrario all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali ed alla prevenzione di gravi danni ambientali — è da considerarsi, ai sensi della direttiva ma anche dell'accordo TRIPS, non esaustivo, il disegno di legge di delega dovrebbe prevedere la possibilità che l'ufficio nazionale brevetti richieda al riguardo il parere del comitato per la biosicurezza e per le biotecnologie.

Va rilevato che, in sede di attuazione, tale previsione dovrà trovare coerenza anche con quanto stabilito dall'articolo 27, comma 2, dell'accordo TRIPS, che dispone l'esclusione dalla brevettabilità di invenzioni il cui sfruttamento commerciale deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di moralità pubblica, nonché per proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali, purché l'esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato dalla legislazione del paese interessato.

In merito, peraltro, come ulteriore strumento di sicurezza emerso nel corso del dibattito nelle Commissioni, il disegno di legge in esame dispone l'obbligo di indicare la provenienza del materiale biologico utilizzato nell'invenzione con riferimento sia al paese di origine, sia all'organismo biologico dal quale tale materiale è stato isolato.

Per quanto concerne la brevettabilità delle razze animali e delle varietà vegetali, dall'esame delle relative disposizioni, emerge, in particolare, la conferma del divieto di brevettabilità delle stesse, nonché dei procedimenti di produzione di animali e vegetali, quando tali procedimenti sono essenzialmente biologici.

Può essere, quindi, consentita la brevettabilità di invenzioni riguardanti piante o animali, nonché un insieme vegetale caratterizzato da un determinato gene, qualora l'applicazione non sia limitata all'ottenimento di una determinata razza o varietà vegetale.

C'è un passaggio che, secondo me, in qualità di relatore, merita una considerazione e va modificato perché va contro la direttiva. Forse si tratta di una svista nella presentazione della richiesta di delega. Mi riferisco alla lettera *o*), ex lettera *m*) che va esattamente contro l'articolo 4 della direttiva europea. Se volete dare un'occhiata; vorrei soltanto citarla. La lettera *o*) attuale, ex lettera *m*), recita esattamente: prevedere l'esclusione della brevettabilità delle nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà

vegetale, anche se detta modifica è frutto di procedimento di ingegneria genetica. Ebbene, si dovrebbe eliminare « anche se » e si dovrebbe inserire: tranne che detta modifica è frutto di procedimenti di ingegneria genetica. Infatti, a questo punto, la ricerca non avrebbe interesse ad impegnarsi per quanto riguarda lo sviluppo nel settore vegetale. La direttiva stessa, all'articolo 4, comma 1 (prego i colleghi poi di andare a verificare) recita: non sono brevettabili le varietà vegetali e le razze animali, i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali ed animali (cioè gli incroci) e via dicendo. Siamo d'accordo. Però, il comma 2 dice: le invenzioni che hanno quale oggetto piante o animali sono brevettabili se l'eseguibilità tecnica dell'invenzione non è limitata ad una determinata varietà vegetale o razza animale. Il comma 3 prevede che il paragrafo 1 lettera *b*), che abbiamo letto poc'anzi, non riguarda la brevettabilità di invenzioni che abbiano ad oggetto un procedimento microbiologico o altri procedimenti tecnici. Quindi, sarebbe opportuno, a questo punto, che la Commissione valuti un emendamento correttivo.

Tornando alla discussione nel merito, desidero inoltre richiamare l'attenzione su un altro strumento di tutela inserito nel disegno di legge che qui discutiamo. Vale a dire che in caso di richiesta di brevetto per invenzione che abbia per oggetto oppure utilizzi materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, vi è l'obbligo per il richiedente, ai sensi del comma 2, lettera *q*), di dichiarare la conformità di questi ultimi alle relative norme nazionali e comunitarie.

In tale quadro viene stabilito un sistema di deroghe in favore degli agricoltori per la riproduzione e la moltiplicazione di animali o vegetali coperti da privativa o brevetto e viene, altresì, definito un sistema di licenze obbligatorie, da lasciarsi dietro corresponsione di un canone, per l'uso non esclusivo di un'invenzione coperta da privativa o brevetto da parte, rispettivamente, del titolare del brevetto o del costituente della privativa.

Determinati i principi e i criteri direttivi ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, ai fini della doverosa informativa al Parlamento in ordine all'applicazione della delega, il comma 3 prevede, correttamente, una relazione annuale al Parlamento, predisposta dal ministro delle attività produttive, di concerto con i ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Con specifico riferimento al sistema sanzionatorio, infine, a chiusura del sistema, si dispone la nullità di tutti gli atti giuridici e di tutte le operazioni negoziali che sono compiute in violazione dei divieti previsti nel disegno di legge di delega. È opportuno concludere segnalando che la protezione delle invenzioni si è dimostrata di straordinaria utilità sia per il finanziamento delle ricerche, sia, soprattutto, per la diffusione e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche. A fronte di un riconoscimento temporaneo per l'utilizzo economico dell'invenzione, infatti, l'inventore ne deve descrivere procedimenti e finalità, mettendo a disposizione della collettività i frutti della sua ricerca, un contributo, questo, che può continuare a rivelarsi di inestimabile valore per la tutela della vita umana.

L'impegno delle Commissioni è stato, in particolare, rivolto a garantire sia il valore della brevettabilità che tutela la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, sia il valore della destinazione, per quanto più possibile universale, dei risultati della ricerca che devono concorrere al progresso dell'umanità. A tal fine si è, in particolare, previsto che in materia debba valere il principio secondo il quale un brevetto deve poter essere concesso per qualsiasi applicazione nuova di un prodotto già brevettato.

Occorre precisare che le direttive sono già state attuate da Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Spagna e Regno Unito mentre la lettera di formale messa in mora è stata inoltrata agli altri paesi dalla Commissione in data 30 novembre 2000. Con il presente recepimento interno si procede, pertanto, a colmare un vuoto

legislativo in un settore all'avanguardia che interessa diritti fondamentali dell'ordinamento nel rispetto degli obblighi internazionali assunti dal nostro paese (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, penso che in apertura della discussione l'importanza di questo dibattito sia stata abbondantemente sottolineata dai due relatori che ringrazio.

Vorrei ringraziare anche le Commissioni X e XII per il lavoro estremamente serio svolto; siamo andati oltre il concetto squisitamente di delega, in altre parole il lavoro delle Commissioni ha riempito la delega di contenuti importanti, come dicevano i due relatori Polledri e Stagno d'Alcontres, anche con riferimento a due temi particolarmente delicati in questo momento: la brevettabilità a fini squisitamente produttivi e commerciali e l'affermazione di alcuni principi etici importanti.

La discussione in Commissione è stata serena perché improntata alla valutazione di principi fondamentali.

Vorrei soltanto ricordare due temi per i quali, per la parte di mia competenza in qualità di sottosegretario per la salute, ho ritenuto di dover essere presente: uno riguardante le cellule staminali e l'altro riguardante gli organismi geneticamente modificati e la non brevettabilità di tutti i procedimenti di clonazione umana, come è stato ulteriormente specificato con le modifiche apportate dalle Commissioni alla lettera g) dell'articolo 1.

Penso sia importante approvare in tempi brevi il disegno di legge di delega al nostro esame perché ci pone, in termini seri, in questo nuovo processo di globalizzazione dove, accanto ai temi fondamentali quali la ricerca di maggiore produttività, di maggiori utili e di ottimizzazione dei processi scientifici, è stata manifestata l'esigenza, da parte dei membri della Commissione, di affermare alcuni

principi etici che sono fondamentali nel testo che oggi viene presentato all'Assemblea.

Mi auguro, dunque, che, nel pieno rispetto dei tempi previsti, si possa rapidamente giungere ad una approvazione del provvedimento per consentire al Senato la successiva approvazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Raisi. Ne ha facoltà.

ENZO RAISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giungiamo finalmente ad una normativa che recepisce la direttiva 98/44/CE, datata 6 luglio 1998. Non posso esimermi dal sottolineare il grave ritardo con il quale il nostro paese arriva a tale risultato, grave ritardo non certamente imputabile all'attuale Governo ed l'attuale maggioranza, considerato che già nel disegno di legge « misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza » del 28 novembre 2001 era presente proprio l'oggetto di cui oggi andiamo a discutere. Sicuramente la non omogeneità della maggioranza che ci ha preceduto ha portato a questo grave ritardo che, oggi, colmiamo, a nostro parere, in modo sicuramente positivo.

È importante recepire questa direttiva, non solo per non incorrere nelle sanzioni dell'Unione europea, ma soprattutto perché attraverso tale disegno di legge andiamo incontro alle grandi aspettative degli istituti di ricerca pubblici e privati. Colmiamo finalmente un vuoto legislativo e, soprattutto, armonizziamo le normative presenti nei vari paesi europei nel campo biotecnologico. Tale vuoto e tale mancanza di armonizzazione ci hanno fino ad oggi penalizzato, favorendo alcuni concorrenti come il Giappone o gli Stati Uniti. La certezza nel sistema di tutela della proprietà intellettuale darà ora anche impulso a forti investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività che sono la chiave di successo per il futuro delle nostre aziende.

Qualcuno si oppone al recepimento di questa direttiva: quali sono le motivazioni che sono sostenute da coloro che non concordano con i suoi contenuti? Viene

innanzitutto sostenuto che la ricerca sia incontrollabile. Ciò è falso: il brevetto accompagna e segue la ricerca; pertanto, allorquando motivi etici o preoccupazioni di tipo ambientale siano prevalenti, gli organi dello Stato — autorità di controllo su tutte le operazioni di inserimento di materiale transgenico (il prodotto oggetto della ricerca) — possono intervenire per opporsi alla loro utilizzazione.

Viene poi sostenuto che il recepimento di questa direttiva ponga un problema di dominio e controllo della conoscenza da parte di chi la brevetta; ebbene, il brevetto presenta un'assoluta trasparenza nelle procedure di deposito, per cui chi intende brevettare la propria invenzione procedimento-prodotto è obbligato ad iscriverla in modo che possa essere riprodotta così che i terzi ne possano prendere conoscenza. Pertanto, è esattamente vero il contrario: soprattutto in questo campo di estrema delicatezza per la materia trattata occorre incentivare i depositi di brevetti al fine di evitare che la ricerca sia condotta nel segreto dei elaboratori e magari ceduta a terzi tramite il *know-how* per ottenere un compenso economico.

Viene inoltre sostenuto che il brevetto permetterebbe la commercializzazione di materiale causante eventuali rischi ambientali o di salute (a questo proposito ho presentato due emendamenti proprio perché ritengo che sia importante distinguere tra il momento della ricerca e quello della produzione e commercializzazione del prodotto). Ebbene, il brevetto, così come recita anche il considerando 14 della direttiva, non autorizza il titolare ad attuare l'invenzione, ma si limita a conferirgli il diritto di vietare a terzi di sfruttarla a fini industriali e commerciali; pertanto, il diritto di brevetto non può sostituirsi ne rendere superflue le legislazioni nazionali che, peraltro, dispongono di controlli sulla commercializzazione dei risultati della ricerca. Il brevetto protegge un'invenzione, ma non permette la commercializzazione dell'invenzione stessa. Quest'ultima deve essere legittimata, nel caso dei prodotti biotecnologici, mediante un'autorizzazione all'immissione sul mer-

cato del prodotto brevettato in seguito a quella che spesso viene considerata la più rigorosa valutazione scientifica di qualsiasi settore, ovviamente per gli effetti sull'ambiente e sulla salute che potrebbero determinarsi.

La conoscenza di tecnologie innovative è da considerarsi alla stregua di una merce e il trasferimento delle conoscenze deve avvenire in maniera tale che non ne derivi una perdita economica.

In Italia nella bilancia dei pagamenti correlata alla detenzione di brevetti intellettuali si registra sicuramente un saldo negativo fra acquisti e cessioni. Vorrei citare alcuni dati che ci devono far riflettere. Dei 36.718 brevetti rilasciati dall'ufficio europeo dei brevetti di Monaco nel 1998 circa un quarto (9.380) è di origine americana, il 20,9 per cento (7.702) proviene dal Giappone, mentre l'Italia si pone a livello del 3,2 per cento (1.178), ampiamente superata non solamente dai concorrenti asiatici ed americani, che ovviamente godono di una *deregulation* che comunque ci penalizza nella concorrenza del mercato globale, ma anche dai partner europei: la Germania raggiunge una quota pari a circa il 20 per cento e la Francia il 9 per cento. È un tema che oggi ci deve far riflettere anche sui gravi ritardi registrati in questi anni che hanno ridotto la competitività delle nostre aziende.

La normativa che ci accingiamo ad esaminare è importantissima per il sistema economico e produttivo del nostro paese. Una normativa europea armonizzata e la certezza giuridica ci faranno guadagnare sicuramente nei confronti dei nostri concorrenti asiatici ed americani rispetto ai dati che ho poc'anzi illustrato.

Lo sviluppo delle biotecnologie sarà determinante per la concorrenza industriale. Si dice che l'impatto della biotecnologia è paragonabile all'effetto prodotto dalle tecnologie informatiche negli anni settanta ed ottanta. Sono d'accordo, e ciò ci deve indurre ad accelerare l'approvazione e l'applicazione di questa normativa. L'Italia è in ritardo, come peraltro buona parte d'Europa. Cerchiamo quanto meno di offrire una normativa chiara, traspa-

rente e, soprattutto, senza troppi vincoli burocratici che, nella loro non trasparente interpretazione, potrebbero rallentare lo sviluppo di un settore strategico quale quello delle biotecnologie e — cosa ancor più grave — produrre una « emorragia » (come è accaduto anche negli anni passati) della nostra ricerca scientifica verso lidi più accoglienti. Per questo motivo — come ho ribadito negli emendamenti che abbiamo presentato — è importante distinguere chiaramente tra ricerca scientifica e produzione e commercializzazione del prodotto.

Per questo motivo Alleanza nazionale ringrazia il Governo, i relatori e le Commissioni che hanno svolto comunque un importante lavoro, che giudichiamo positivamente sia per il contenuto sia, soprattutto, per i tempi rispetto all'esperienza negativa del passato (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cialente. Ne ha facoltà.

MASSIMO CIALENTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, oggi si avvia la discussione del disegno di legge di delega per il recepimento della direttiva europea sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche il cui iter a livello europeo — è bene sottolinearlo anche rispetto all'intervento che mi ha preceduto — non è stato tanto facile, se è vero che si è protratto per oltre dieci anni.

Credo che per il Parlamento questa sia un'ottima occasione per avviare un nuovo dibattito che, anche sulla base di ciò che è stato detto in precedenza, ritengo ci accompagnerà nel corso della prossima legislatura e di quelle successive.

Per sviluppare il mio ragionamento vorrei ricordare, ad esempio, che, dopo l'approvazione da parte del Parlamento europeo della suddetta direttiva, l'Olanda, appoggiata successivamente anche dal nostro paese, fece ricorso alla Corte di Giustizia europea per ottenerne l'annullamento.

Da un lato, si sosteneva che non fosse necessaria l'armonizzazione della legislazione fra gli Stati membri in questa materia. La Corte ha respinto tale tesi dicendo che il dispositivo rientra effettivamente nell'ambito del funzionamento del mercato interno anche al fine di rimuovere gli ostacoli giuridici allo sviluppo delle attività e, soprattutto, stabilendo ciò che può essere brevettato e ciò che non può esserlo. Tuttavia, la principale argomentazione olandese riguardava il fatto che la direttiva, permettendo la brevettabilità degli elementi isolati dal corpo umano, fosse lesiva dell'integrità della persona e dei diritti fondamentali dell'uomo. La Corte ha ritenuto, invece, che la direttiva su questo sia sufficientemente garantista per cui, come ricorderete tutti, nell'ottobre 2001 ha respinto il ricorso.

In questa ricostruzione vorrei ricordare anche un altro aspetto. Nel marzo 1998 entrambi i rami del Parlamento, la Commissione affari sociali ed il Senato della Repubblica, nella stessa giornata, dunque sì e no quattro mesi prima che la direttiva venisse approvata dall'Unione europea, votarono — ed è importante ricordare che si trattò di un voto trasversale delle forze di maggioranza e di opposizione di allora — alcuni ordini del giorno nei quali si chiedeva che il Governo al livello europeo si opponesse all'adozione di tale direttiva. Venne sottolineato che l'ipotesi di brevettabilità di geni e parti umane era in netto contrasto con un documento approvato dall'Unesco nel 1995 che riconosce i geni umani come patrimonio collettivo dell'umanità. Inoltre si chiedeva una moratoria in sede europea per stabilire nuove regole a proposito dell'utilizzazione e della ricerca sugli organismi geneticamente modificati. Il Senato si poneva altri problemi come la possibilità di brevettazioni tecniche di ingegneria genetica comportanti modificazioni del patrimonio genetico delle generazioni future, la creazione di brevetti di sbarramento ed il problema di un aggravamento dell'ineguale scambio commerciale tra nord e sud del mondo.

Nel 1999, come ricordava il collega intervenuto precedentemente, il Governo

presentava in fondo lo stesso disegno oggi in esame, al Senato il relatore era il senatore Caponi. Tale disegno ben presto si arenava per una serie di perplessità di molte forze politiche, non solo di maggioranza. In questa legislatura, nel gennaio del corrente anno, il Governo Berlusconi ha presentato nell'ambito di un collegato alla legge finanziaria un provvedimento, il cui contenuto ancora oggi è in esame come articolo 6 del disegno di legge del Governo, recante misure atte a favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza e che concerneva tale argomento, ovvero la tutela delle invenzioni biotecnologiche e la proprietà giuridica.

I colleghi ricorderanno come da parte nostra si rese necessario condurre una battaglia decisa, anche per conto di alcuni colleghi di altri partiti della coalizione di maggioranza, al fine di ottenerne lo stralcio. Abbiamo contestato con tanta passione e decisione la scelta di inserire il provvedimento in quel collegato ritenendo che il Parlamento, proprio alla luce del tormentato iter complessivo europeo ed italiano, dovesse nuovamente avviare una riflessione seria ed un dibattito approfondito su tale materia. Questo è il motivo per cui abbiamo proposto una serie di audizioni con scienziati delle biotecnologie, giuristi, industriali, filosofi del diritto, esperti della bioetica, rappresentanti della conferenza episcopale italiana ed esponenti dell'imprenditoria italiana del settore. Noi DS ed il centrosinistra su tali materie siamo intervenuti con grande senso di responsabilità.

Ho voluto ricordare l'iter e le difficoltà che ha incontrato in Italia il provvedimento proprio per condurre meglio il mio ragionamento. La tutela brevettuale delle biotecnologie è ormai una direttiva europea. Se prima il nostro Parlamento poteva attendere e ragionare di più, direi quasi guadagnare tempo, oggi, dopo la sentenza della Corte di giustizia, deve sciogliere comunque il nodo del recepimento, soprattutto considerando che è già aperta una procedura d'infrazione.

In particolare ritengo che rispetto a tale recepimento ciascuno di noi debba

schierarsi. Ciascuno è chiamato ad esprimersi seriamente in scienza e coscienza, conscio dell'estrema difficoltà che tanti di noi, e non solo noi, avvertono nell'affrontare il problema della proprietà intellettuale nel campo delle biotecnologie.

Basta vedere l'enorme mole di testi, di libri e di pubblicazioni, che vediamo ogni giorno nelle librerie. Quello della proprietà intellettuale è sempre stato un delicato equilibrio tra costi e benefici, tra spinte all'innovazione e impulso alla ricerca (che grazie al brevetto viene remunerata) da una parte e restringimento della produzione (ma soprattutto della possibilità di fruizione per l'individuo e per la collettività) dall'altra.

Oggi, rispetto all'ottocento, ma anche rispetto a soli trenta o quarant'anni fa, dobbiamo tener conto di alcuni aspetti che si sono modificati: in primo luogo del fatto che il brevetto non tutela più un mercato nazionale. Oggi infatti con la globalizzazione acquisire un brevetto vuol dire di fatto accedere o meno ad un determinato mercato; vuol dire imporre nei fatti la propria ricerca, la propria tecnologia, la propria industria e quindi la propria economia. In secondo luogo vi è oggi la difficoltà di definire una proprietà intellettuale di nuovi prodotti, perché non si parla più della caffettiera, dell'apriscatole, dei freni a disco o di altre innovazioni tecnologiche; si parla bensì di prodotti quali *design*, *software* o banche dati, per i quali non sono più sufficienti i vecchi criteri di distinzione del brevetto per creazione tecnologica.

La stessa possibilità di competere abbassando — come abbiamo visto che sta accadendo soprattutto nel campo delle biotecnologie — i criteri di ammissibilità, cioè di definizione di invenzione fa sì che quelli legati alla cosiddetta dottrina degli equivalenti diventano elementi di una competizione commerciale più o meno corretta. Considerando inoltre che la politica brevettuale, come dicevo prima, resta comunque legata alla potenza economica e anche all'importanza del mercato, che a sua volta detta la regola.

Tutto ciò nel settore delle biotecnologie è particolarmente accentuato e pone ben altri interrogativi, in primo luogo per la differenza delle legislazioni. Penso ad esempio alle differenze fra le legislazioni statunitense, canadese e giapponese, da una parte, che sono particolarmente permissive e quella europea; differenze che derivano da una non univocità e unicità dei criteri di brevettabilità biotecnologica, in particolare genetica.

Ricordo che oggi la proprietà intellettuale, anche per il nostro paese, è sottoposta a livello internazionale ai TRIPS e a livello europeo alla Convenzione sul brevetto europeo; in Italia poi anche alla normativa vigente, in mancanza di una normativa specifica. Credo che anche il nostro paese abbia risentito di questa assenza di una normativa specifica. Sono queste le considerazioni che hanno indubbiamente portato l'Unione europea — che inserisce le biotecnologie, vorrei ricordarlo, al primo posto nel sesto programma quadro di ricerca per il periodo 2002-2006 con un investimento di 10 mila milioni di euro su 16 mila milioni complessivi, in particolare proprio per l'aspetto del genoma e delle biotecnologie per la salute — a ritenere assolutamente necessaria la formulazione di criteri comuni tra i diversi Stati, attraverso l'adozione di una direttiva comune, sia per scongiurare il pericolo che uno sviluppo eterogeneo delle legislazioni nazionali potesse disincentivare gli scambi commerciali a scapito dello sviluppo industriale per un corretto mercato interno, sia per accrescere la capacità di competere con una giustamente agguerrita concorrenza, soprattutto statunitense e giapponese.

Al riguardo, vorrei dire che uno dei nodi da sciogliere è che in questo momento la nostra assenza, in Europa, sta consentendo l'ingresso, come accade nel nostro mercato, di brevetti che sono ben lontani dai principi etici che stiamo cercando di introdurre. Questo è un altro elemento di riflessione che pongo in primo luogo a me stesso.

Occorre poi considerare che anche da parte dell'ufficio europeo per il brevetto vi

è una certa difficoltà; infatti ogni volta ciascuna decisione sembra essere affidata più al lancio della monetina che a un filo logico. Si tratta di elementi giuridici e di politica economica e internazionale che dobbiamo considerare. Però accanto a questi dominano altri interrogativi, come ricordavano prima i relatori: si tratta di interrogativi etici, sociali e politici.

A questo proposito, signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei introdurre con estrema nettezza ed anche con estrema sincerità un ulteriore elemento. Oggi avviamo in quest'aula un dibattito su queste questioni che non so come si svilupperà, a quali conclusioni perverrà e attraverso quale percorso. In questo momento non lo so.

Sono certo, invece, che esso rappresenta già il banco di prova e la capacità di forze, che si richiamano a grandi schieramenti politici, culturali, ideologici, in due grandi schieramenti qui presenti — quello democratico-progressista da un lato e conservatore dall'altro —, che sono chiamate a manifestare le proprie riflessioni e le proprie posizioni in merito alle più idonee politiche della scienza e relativamente a quali debbano essere i meccanismi che legano scienza, mercato e società, sapendo che a queste domande, noi forze progressiste, dobbiamo rispondere avendo sempre in mente il progetto di una società democratica, basata sull'equità e sulla giustizia internazionale, sul rispetto del creato — a me piace chiamarlo così — e di chi verrà su questo pianeta dopo di noi. Dicevo, quindi, dei grandi interrogativi posti dalle biotecnologie, dalla scienza e dalla protezione intellettuale delle sue invenzioni. Io, colleghi, il termine « invenzione » lo metto tra virgolette.

Dunque, questi sono gli stessi interrogativi proposti dagli ordini del giorno presentati nei due rami di questo Parlamento nel 1998, che risuonavano nel Parlamento europeo, che sono stati oggetto del ricorso dell'Olanda e dell'Italia alla Corte di giustizia, ma sono gli stessi che, se leggete, sono presenti nella relazione Fiori — europarlamentare europeo di Alleanza nazionale — che, recentemente è stata boc-

ciata per pochi voti dal Parlamento europeo. Io stesso, nel febbraio di quest'anno, quando in quest'aula affrontammo la discussione sull'articolo 6, ho fatto miei questi interrogativi, che sono gli stessi di tanti intellettuali, movimenti e gruppi di studio che nascono in Italia e altrove. I pochi minuti che ho a disposizione rendono difficile non solo illustrare tali problemi ma, addirittura, elencarli.

Oggi, estendiamo il diritto alla proprietà intellettuale alle autorizzazioni all'uso e, addirittura, alla modificazione genetica della materia vivente. Ciò vuol dire o no che si può brevettare la vita e il segreto della vita? Quali sono i limiti invalicabili per la brevettabilità e fino a che punto? Cosa può essere fatto oggetto di ricerca e quali possono essere poi gli impieghi ammissibili dei risultati della stessa?

Attraverso la manipolazione dei codici genetici è possibile l'ottenimento di nuovi prodotti, legati a numerosi e diversi settori della vita economica e produttiva (farmaceutica, diagnostica, agricoltura, alimentazione, allevamento animale, chimica e la stessa protezione ambientale). Allora, è giusto che tutti i frutti di questa grande conquista scientifica diventino mera proprietà monopolistica di grandi aziende private e multinazionali?

Ancora, qual è il confine, nel concetto stesso di brevetto, tra scoperta ed invenzione? Cioè, quanto c'è di artificializzazione e di intervento dell'uomo nell'utilizzazione della materia vivente e della materia organica? Come assicurare la proprietà intellettuale, i relativi costi e non rendere impossibile ai paesi più poveri l'accesso ai benefici prodotti da queste nuove conquiste della scienza (pensiamo ai farmaci)? Ci sono popolazioni che non possono ottenere grandi vantaggi dalla speranza che questi farmaci forniscano. Come assicurare che la ricerca non sia orientata solo per patologie remunerative e interessanti, dimenticando le cosiddette patologie orfane? Come impedire che i brevetti, pur permettendo la pubblicizzazione dei risultati della ricerca ponendoli a disposizione del mondo scientifico, non

diventino poi brevetti barriera? E come sciogliere gli interrogativi, tuttora oggetto di tutte le cause pendenti presso le Corti dei diversi paesi europei e nordamericani, relativi alla brevettabilità degli organismi complessi (l'Onco-Mouse è un esempio per tutti), alla necessità di restringere le forme di brevettabilità, come le sequenze *wild type* o quelle normali da confrontare con le patologiche per individuare una diagnosi o, soprattutto, all'uso di sequenze di DNA come strumenti di diagnosi e ricerca? Come assicurare il rispetto reale degli accordi internazionali sulla protezione della biodiversità e come riconosce il ruolo fondamentale che interi popoli e culture svolgono nella conservazione delle enclavi genetiche? Dunque, come impedire fenomeni sempre più gravi e ingiusti di pirateria genetica, come ricordava il relatore?

Infine, l'interrogativo a mio avviso più importante è quello relativo a come rendere più trasparente e democratico lo svolgersi della scienza, i suoi progressi, le sue applicazioni, il suo rapporto con la società ed il mercato rispetto alla coscienza collettiva, che deve poter liberamente sciogliere le proprie perplessità, le speranze e i timori che in essa ripone.

Come informare? Quali sono i luoghi nei quali la coscienza collettiva assume gli strumenti decisionali?

E, ancora, dove e come la scienza stessa può interfacciarsi con il legislatore e con la società? E chi ha diritto a parlare, oggi, nel nostro paese — ad esempio — per conto del mondo della scienza?

Tali sono le questioni che la politica deve affrontare, nel delineare il rapporto tra scienza e legislazione, tra scienza e diritto. E nessuno di noi può trasferire la propria responsabilità ad altri livelli, all'Unione europea o ai grandi organismi internazionali, utilizzando l'alibi della globalizzazione dei problemi né, tanto meno, può trincerarsi su posizioni di bandiera, restando chiuso nei propri convincimenti. Fuori da queste mura si levano simili interrogativi e, soprattutto — vorrei ricordarlo — c'è il mondo della scienza e dell'industria italiana che è in prima fila